

Regolamento di disciplina degli alunni

Istituto Comprensivo di Villa Lagarina

Delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 35 del 23.10.2023

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA

PREMESSA

“La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani” (MIUR, prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008).
E' in questo contesto di riferimento che si colloca il presente Regolamento degli alunni.

PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, sulla base delle fonti normative sopra citate, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Progetto di Istituto adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili a favore dell'istituto. La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dei genitori dell'alunno.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio dell'Istituzione..

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PARTE PRIMA DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 1. NORME DI COMPORTAMENTO

- 1.1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
- 1.2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
- 1.3. Gli studenti sono tenuti ad avere un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
- 1.4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi e le finalità illustrati nella Premessa al presente Regolamento.
- 1.5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto.
- 1.6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 1.7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 2 INGRESSO

- 2.1. La sorveglianza degli alunni è assicurata dalle 7.55; è consentita l'entrata anticipata solo per motivi legati al trasporto con mezzi organizzati. I cancelli devono restare sempre chiusi; in caso di chiusura della scuola non è consentito l'accesso al cortile.
- 2.2. Al suono della campanella gli alunni della scuola primaria si riuniscono negli spazi assegnati alle varie classi nel piazzale davanti all'Istituto/o al proprio plesso invece quelli della scuola secondaria entrano in autonomia in classe.
- Le eventuali biciclette devono essere parcheggiate negli spazi predisposti.
- 2.3. Per entrare nell'edificio ogni classe della scuola primaria deve essere accompagnata dal proprio insegnante o, in casi eccezionali, da un collaboratore scolastico; la classe raggiunge **in ordine** e **in silenzio** la propria aula. Le classi della scuola secondaria entrano in autonomia.
- 2.4. Gli studenti sono tenuti a rispettare la puntualità.

ART. 3. USCITE DALL'AULA - SPOSTAMENTI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO

- 3.1. Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall'aula dopo aver ottenuto il permesso dell'insegnante e solo in caso di necessità. Non è consentito recarsi ai servizi durante la **prima ora** di lezione e nell'ora successiva all'intervallo, salvo casi di particolare necessità. Dopo le **12.30** è consentito recarsi ai servizi solo in casi di particolare necessità.
- 3.2. Non è consentito uscire dall'aula durante il cambio di lezione senza autorizzazione.
- 3.3. Negli spostamenti da aula ad aula ciascuna classe procede in ordine e in silenzio sotto la guida dell'insegnante.
- 3.4. Nel caso di spostamenti di piccoli gruppi di alunni o di singoli – ad esempio per raggiungere l'aula di "alfabetizzazione", di materia alternativa o sostegno – i docenti di

dette attività sono tenuti a farsi carico della sorveglianza degli alunni durante il trasferimento.

3.5. Gli alunni possono entrare in palestra e usufruire degli attrezzi solo sotto il controllo dell'insegnante di educazione fisica; analogamente non possono entrare nel laboratorio di informatica, nell'aula video, ecc. senza l'insegnante.

3.6. Gli studenti non devono disturbare lo svolgimento delle lezioni.

3.7. Gli studenti non devono né tenere acceso né utilizzare il telefono cellulare e/o analoghi dispositivi elettronici durante le attività scolastiche (es. gite, uscite, ecc...). In caso di necessità gli alunni possono comunicare con la famiglia tramite il telefono della scuola.

3.8. Il telefono cellulare se portato a scuola, deve rimanere spento in cartella.

ART. 4. INTERVALLO E PAUSA PRANZO

4.1. L'intervallo si effettua negli spazi indicati dai Piani di vigilanza, dove gli alunni sono sorvegliati dagli insegnanti secondo turni stabiliti dal Dirigente all'inizio dell'anno scolastico. **Tutti i docenti in servizio hanno titolo per intervenire nei confronti di tutti gli alunni.**

4.2. In caso di cattivo tempo gli alunni rispettano le disposizioni dei Piani di vigilanza.

4.3. E' proibito correre, gridare, fare scherzi, sporgersi o gettare carte e oggetti dalle finestre o dalla ringhiera delle scale. E' consentito giocare a pallone (palla di spugna) all'interno del cortile scolastico.

4.4. E' fatto divieto agli alunni di sostare **lungo la cancellata per parlare con persone esterne alla scuola.**

4.5. Gli alunni devono tenere pulito l'ambiente scolastico; carte e rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori.

4.6. Alla fine dell'intervallo, al suono della campana, gli alunni vengono accompagnati dagli insegnanti in classe

4.7. Per gli alunni che rimangono a scuola durante la pausa-pranzo per attività pomeridiane valgono le stesse disposizioni indicate dai Piani di vigilanza..

ART. 5. TERMINE LEZIONI

5.1. Al termine delle attività, antimeridiane o pomeridiane, i docenti accompagnano ordinatamente i propri alunni fino all'uscita, posizionandosi davanti alla scolaresca. Dopo il termine delle lezioni e l'uscita degli alunni nessuno, se non preventivamente autorizzato, può entrare nell'area scolastica.

ART. 6. DOVERI E ULTERIORI DIVIETI

6.1. **Durante le attività didattiche ogni alunno deve mantenere un atteggiamento impegnato e responsabile al fine di garantire a se stesso e ai compagni le condizioni migliori per l'apprendimento.**

6.2. **Gli alunni devono impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi educativi programmati dal Consiglio di classe; in particolare devono mantenere un comportamento corretto verso i compagni e tutto il personale della scuola; devono rispettare le strutture, il materiale, l'arredamento scolastico e l'ambiente esterno e assumere i comportamenti più adeguati per garantire la sicurezza propria e altrui.**

Pertanto:

6.2.1. Non è consentito usare linguaggio scurrile (parolacce, bestemmie, offese dirette o indirette) tra o verso i compagni, i docenti, i collaboratori scolastici, gli assistenti personali.

6.2.2. **E' assolutamente vietata ogni forma di violenza.** Chi ritiene di essere oggetto di un qualsiasi tipo di sopruso o violenza si rivolgerà a un docente.

6.2.3.E' vietata qualsiasi effusione o comportamento che non sia consono all'ambiente scolastico, che determini una mancanza di rispetto nei confronti di un compagno o che possa creare disagio o imbarazzo in chi è vicino.

6.2.4.Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rispettando le persone, i luoghi ed i mezzi di trasporto. Devono seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori e le spiegazioni.

6.2.5.Gli alunni devono venire a scuola puliti, l'abbigliamento deve essere sobrio e adeguato all'ambiente.

6.2.6.Situazioni particolari

6.2.6.1. A nessuno comunque è consentito scavalcare la cancellata. Tale trasgressione sarà comunicata alla famiglia dell'alunno e sanzionata con adeguata punizione.

6.3. Non si possono portare a scuola pubblicazioni non scolastiche e oggetti non richiesti dalla attività didattica.

6.4. Non è consentito l'utilizzo del cellulare e/o analoghi dispositivi elettronici a scuola: in caso di necessità, si comunica con la famiglia tramite il telefono della scuola.

6.5. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti, furti, danneggiamenti relativi a materiale o oggetti non richiesti.

6.6. Ciascun alunno deve venire a scuola con tutto l'occorrente per le lezioni del giorno pertanto non sarà possibile la consegna da parte delle famiglie di materiale.

ART. 7. ASSENZE

7.1. I ritardi, qualunque sia la loro causa, devono essere giustificati sul registro elettronico.

7.2. Non è consentito agli alunni allontanarsi da scuola durante l'orario scolastico.

7.3. I genitori possono chiedere al Dirigente, per giustificati motivi, che l'alunno/a sia autorizzato/a ad entrare o uscire al di fuori dell'orario stabilito tramite il Registro elettronico.

7.4. I genitori sono obbligati a comunicare tempestivamente alla scuola l'assenza dovuta a malattia infettiva (sono anche tenuti ad informare la scuola dell'eventuale presenza di pidocchi sul proprio figlio per gli opportuni interventi, che saranno adottati in modo riservato).

ART.8. RESPONSABILITA'

8.1. La scuola non risponde in alcun caso per oggetti smarriti o dimenticati o di eventuali furti di denaro e/o materiali lasciati incustoditi.

8.2. Gli alunni che danneggiano oggetti altrui o l'arredamento scolastico sono tenuti al risarcimento.

Qualora non fosse individuato il diretto responsabile di un danno, la scuola può decidere un risarcimento collettivo.

8.3. Di qualsiasi infortunio verificatosi a Scuola, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Dirigente Scolastico tramite l'ufficio di segreteria.

PARTE SECONDA SANZIONI

In caso di mancato rispetto delle norme sopraelencate di comportamento, saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 9. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, quali ad es.:

1.ammonizione verbale privata o in classe;

- 2.assegnazione di compiti aggiuntivi;
- 3.comunicazione scritta ai genitori tramite Registro elettronico;
4. ritiro degli oggetti indebitamente portati a scuola e/o utilizzati (la riconsegna degli stessi viene effettuata soltanto ai genitori);
5. comunicazione telefonica alla famiglia;
6. sospensione temporanea individuale o di classe della pausa ricreativa; attività di supporto a favore di singoli compagni;
7. ripristino del decoro dell'ambiente (raccolta rifiuti, pulizia banco/sedia/pavimento...);
8. comunicazione formale della Scuola e/o convocazione dei genitori (da parte del Dirigente o di un suo delegato);
9. risarcimento economico del danno ovvero ulteriori azioni riparatorie.

ART. 10. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; l'allontanamento è da intendersi anche come esclusione da visite/uscite didattiche o da altre attività didattiche. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. E' possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle lezioni sia con obbligo di frequenza.

ART. 11. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni e comunque commisurati alla gravità del fatto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

ART. 12. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: vengono inflitte

- in situazioni di recidiva di mancanze gravi e/o di mancanze gravissime, astrattamente configurabili come reati oppure atti di grave violenza o gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, - quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Tali sanzioni verranno comminate rispettando il criterio della gradualità. Si terrà comunque conto della gravità dell'infrazione compiuta e/o della eventuale reiterazione di essa.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

ART. 13 AUTORITA' COMPETENTI

Le autorità competenti a comminare le sopraelencate sanzioni sono rispettivamente:

A. il singolo docente per le sanzioni 1, 2, 3, 4, 5 sopraindicate. Dopo la terza nota disciplinare lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti successivi;

B. il Consiglio di classe per le sanzioni 6, 7,8,9 sopraindicate e art. 10: la seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente;

C. il Consiglio dell'Istituzione per art.11: l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio dell'Istituzione avrà cura di evitare che l'applicazione della sanzione determini, quale effetto implicito, il non raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico o l'impossibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

ART. 14 EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1- Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

2- In caso di trasferimento al altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

3- Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione precedente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

ART. 15. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 10, 11 e 12 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico.

2. Per le sanzioni che si risolvono in richiamo verbale, ammonizione con comunicazione ai genitori dell'infrazione commessa, allontanamento dalla classe sotto la sorveglianza di un altro docente o collaboratore scolastico, il contraddittorio si effettua immediatamente e in forma breve, fatta salva la possibilità dei genitori di presentare successivamente controdeduzioni.

3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli

addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lesi, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

5. A seguito dell'audizione, potrà avvenire:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio dell'Istituzione per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

ART. 16. IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

1. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

3. Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

4. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si mantiene una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

5. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

ART. 17. ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

2. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

3. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 18. IMPUGNAZIONI

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio dell'Istituzione, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

ART. 19. ORGANO DI GARANZIA

1. L'organo di garanzia interno è composto da:
 - il Dirigente Scolastico (che lo presiede)
 - il docente coordinatore della scuola secondaria di I grado;
 - il docente collaboratore del dirigente delle scuole primarie;
 - il Presidente del Consiglio dell'Istituzione;
 - il Vice Presidente del Consiglio dell'Istituzione;
 - il Responsabile Amministrativo scolastico.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici;
4. Le adunanze dell'Organo di garanzia sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

ART. 20. DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha durata annuale e da ritenersi tacitamente rinnovato.

ART. 21. PUBBLICITA'

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito della scuola.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Tiziana Chemotti